

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2317

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, BRUZZONE, CAPARVI, CAVANDOLI,  
CECCHETTI, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, IEZZI, LOIZZO, MAC-  
CANTI, MATONE, NISINI, PANIZZUT, PRETTO, ZOFFILI**

Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia  
di inclusione sociale delle persone con disabilità

*Presentata il 21 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Convenzione ONU), ha cambiato radicalmente le prospettive, gli obiettivi e l'impostazione stessa delle politiche in materia di disabilità.

Scopo della Convenzione ONU è quello di « promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità ». E per l'attuazione di questo scopo le norme convenzionali innovano profondamente i precedenti schemi giuridici e culturali.

Nell'impostazione della Convenzione ONU, la persona con disabilità non viene più identificata con la sua malattia o com-

promissione, secondo una visione medicalizzata della disabilità, ma è considerata prima di tutto per il suo essere una persona umana, titolare del diritto di avere un proprio percorso di vita, da poter sviluppare attraverso adeguati supporti e sostegni.

L'elencazione dei principi generali della Convenzione ONU si apre, quindi, con il « rispetto per la dignità intrinseca » della persona con disabilità. Una clausola che assume un valore protettivo e garantista, quale limite alle azioni che possono recare nocimento, avente anche funzione di baluardo costruttivo, perché è su questo elemento valoriale che si salda l'affermazione dei principi fortemente innovativi dell'indipendenza e dell'autonomia individuale delle persone con disabilità, da cui discende la libertà di autodeterminarsi e il

« diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone ».

Si scorge nella Convenzione ONU anche il fattore unificante delle due prospettive che tradizionalmente caratterizzano lo studio della disabilità, dal punto di vista relazionale e individualistico. Un sistema che riconosce la centralità della persona, infatti, è un sistema chiamato a considerare (oltre alla dimensione medica) le barriere che con la persona interagiscono nel contesto ambientale, rimuovendole per realizzare la « piena ed effettiva partecipazione nella società », ma al tempo stesso è un sistema che deve essere in grado di strutturare risposte e sostegni individualizzati, declinandoli verso un adeguamento ai bisogni e alle preferenze di ciascuno.

La Convenzione ONU è rimasta per molti anni sullo sfondo dell'ordinamento giuridico italiano, ancorché l'articolo 117 della Costituzione le assegnasse forza vincolante nei confronti della legge nazionale e regionale.

A portare in primo piano la Convenzione ONU, gettando le basi affinché i relativi principi e definizioni avessero esecuzione nella legislazione nazionale, è stata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante « Delega al Governo in materia di disabilità ».

In attuazione di tale legge di delegazione è stato adottato, su proposta del Ministro per le disabilità, il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante « Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ».

Il citato decreto legislativo n. 62 del 2024 costituisce il cuore della riforma in materia di disabilità approvata dal Governo e innova profondamente il sistema degli accertamenti, dei sostegni e delle tutele, segnando il passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione delle persone con disabilità.

Le disposizioni del decreto legislativo superano i punti di frizione che l'impianto normativo nazionale presentava con la lo-

gica di fondo della Convenzione ONU e, in armonia con essa, mirano a garantire l'effettivo e pieno accesso delle persone con disabilità « al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione ».

Il fulcro della riforma è proprio il « progetto di vita », strumento sostenuto dal *budget* di progetto che garantisce una presa in carico completa e integrata della persona con disabilità, secondo una visione unitaria che tiene insieme tutti gli aspetti della vita quotidiana. Con il progetto di vita si rende protagonista la persona con disabilità, con i suoi desideri e non solo con i suoi bisogni, e tutti gli enti competenti dovranno coordinarsi tra loro e riunirsi attorno alla persona attivando immediatamente i servizi e le misure necessari.

La riforma approvata con il decreto legislativo semplifica anche la fase preliminare dell'accertamento dell'invalidità, la cosiddetta valutazione di base, individuando un unico soggetto accertatore, riunificando le procedure esistenti ed eliminando le visite di rivedibilità, spesso percepite come un'umiliazione per le persone con disabilità e le loro famiglie, grazie a un certificato che di norma avrà durata non limitata nel tempo.

In coerenza con la Convenzione ONU, il decreto legislativo n. 62 del 2024 aggiorna anche il linguaggio sulla disabilità, abolendo dalla legislazione vigente espressioni come « handicappato » e « portatore di handicap », sostituendole con quella di « persone con disabilità », allineando così la definizione nazionale a quella di matrice convenzionale.

Gli elementi caratterizzanti della riforma, qui solo brevemente riassunti, sono stati al centro del G7 « Inclusione e disabilità » che si è tenuto in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024.

Per la prima volta nella storia, infatti, i Ministri delle sette più grandi economie mondiali si sono confrontati sui temi dell'inclusione delle persone con disabilità e

hanno sottoscritto, nell'ultima giornata di incontri, la Carta di Solfignano, quale conferma di un impegno concreto su otto priorità a sostegno dell'inclusione e del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, economica e politica dei nostri Paesi.

È nel descritto contesto di evoluzione sociale e culturale riguardo ai temi dell'inclusione delle persone con disabilità che si inserisce la presente proposta di legge costituzionale. Riteniamo, infatti, che un'ulteriore e necessaria tappa dell'avviato percorso sia quella di imprimere la rinnovata visione di cui si è dato conto nelle radici del nostro ordinamento giuridico, mediante una modifica della Carta costituzionale.

La prima modifica che si propone interviene sull'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e inserisce, tra le situazioni di fatto alle quali si applica l'affermazione congiunta dei principi della pari dignità sociale e dell'eguaglianza di fronte alla legge, anche la condizione di disabilità. All'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » si aggiungono, quindi, le parole: « e di disabilità ».

L'intervento sul primo comma dell'articolo 3 della Costituzione ha una ricaduta diretta anche sul principio di uguaglianza sostanziale, poiché è nella proclamazione della « pari dignità sociale » di tutti i cittadini che si innesta l'esplicita prescrizione (di cui al secondo comma dell'articolo 3) del dovere di rimuovere gli ostacoli di diversa natura che impediscono, anche e in

modo particolare alle persone con disabilità, il pieno sviluppo della persona e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La modifica in esame allinea, del resto, il dettato costituzionale all'impostazione adottata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui articoli 21 e 26 riconoscono e riferiscono esplicitamente i principi dell'uguaglianza formale e sostanziale e il divieto di discriminazione alle persone che vivono una condizione di disabilità.

La seconda modifica, recata dall'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale, interessa l'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, ed è diretta a sostituire le parole: « ed i minorati » con le parole: « e le persone con disabilità ».

L'utilizzo del termine « minorati » risente, infatti, della percezione culturale dell'epoca, influenzata da una visione medicalizzata della disabilità che risulta ormai superata tanto sul piano scientifico, con l'adozione della classificazione internazionale del funzionamento, quanto sul piano giuridico, con l'approvazione della Convenzione ONU. È, quindi, importante dal punto di vista non solo lessicale, ma anche culturale e giuridico aggiornare questo termine obsoleto e parlare, anche nella Costituzione, di persone.

« Persone con una disabilità, ma persone prima di tutto », come ha sottolineato il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, accogliendo con favore la proposta di proseguire nell'aggiornamento della legislazione con la modifica della Costituzione nel senso qui proposto.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di disabilità ».

Art. 2.

1. All'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, le parole: « ed i minorati » sono sostituite dalle seguenti: « e le persone con disabilità ».

